

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/02/2015

All'indirizzo <http://cartelle-esattoriali.bancario.diritto.it/docs/36836-corte-di-cassazione-sezione-prima-n-863-2015-cc-8-ottobre-2014-deposito-del-12-gennaio-2015-pres-cortese-rel-centonze-p-m-d-ambrosio>

Autore: De Francisci Giuseppe

**Corte di Cassazione , Sezione Prima , n. 863/2015 cc. 8
ottobre 2014 – deposito del 12 gennaio 2015, Pres. Cortese,
Rel. Centonze, P.M. D'Ambrosio**

COMMENTO

Corte di Cassazione , Sezione Prima , n. 863/2015 cc. 8 ottobre 2014 – deposito del 12 gennaio 2015, Pres. Cortese, Rel. Centonze, P.M. D'Ambrosio

Massima

L'immunità parlamentare ai sensi dell'articolo 68 Cost. , non invalida il provvedimento del giudice penale ma ne impedisce, e ne sospende l'esecuzione durante lo svolgimento dell'ufficio parlamentare.

L'art. 68 , comma 2 , della Costituzione , in materia di immunità personale dei componenti delle due Camere Legislative della Repubblica, riconosce una prerogativa esclusivamente procedimentale e temporale strettamente collegata alla durata dell'ufficio parlamentare, al quale organo la Costituzione garantisce la tutela dell'indipendenza.

L'eventuale decisione di rigetto, da parte di una delle due Camere di appartenenza del parlamentare destinatario di una richiesta di autorizzazione all'arresto , ai sensi di quanto previsto dell'articolo 4 della Legge n. 140 del 2003, non può continuare a manifestare i suoi effetti sospensivi anche dopo che il parlamentare abbia perso tale carica e quindi venendo meno il pericolo per la libertà dell'organo costituzionale.

Di contro pienamente legittima risulta l'immediata esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di un parlamentare cessato dalle sue funzioni, senza che vi sia lacuna necessità di rivalutazione sui presupposti che hanno consentito l'adozione del provvedimento.

MISURE CAUTELARI “STATUS” DI PARLAMENTARE – DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE MISURE CAUTELARI COERCITIVE – EFFETTI – INCIDENZA SULLA VALIDITA' O SULL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE – ESCLUSIONE – QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE – MANIFESTA INFONDATEZZA.

Premessa

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto stabilisce che la Guarentigia Costituzionale dell'immunità dei parlamentari prevista ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione non caduca il provvedimento del giudice penale ma ne impedisce la mera esecuzione durante il mandato parlamentare. L'Istituto previsto dalla Costituzione non deve costituire un “privilegio del potere” di un eletto ma, al contrario , un fondamentale strumento per assicurare l'assoluta indipendenza dell'organo parlamentare.

Andando nel dettaglio, trattato dalla Suprema Corte, vediamo che con ordinanza emessa il 27 marzo 2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza proposta nell'interesse di N. C. volta a ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere applicatagli con ordinanza in data 7 novembre 2009 , la cui esecuzione era stata a suo tempo sospesa ai sensi della L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 4 comma 2, in attesa della autorizzazione, poi negata il 10/12/09 da

parte della Camera dei Deputati, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli per gravi indizi del reato di concorso esterno nell'associazione camorristica nota come "clan dei casalesi".

Con ordinanza emessa il 24 maggio 2013 il Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, dichiarava inammissibile l'appello presentato dal C. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Con sentenza n. 48193 emessa dalla Sezione penale prima il 23/10/2013 veniva annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per la celebrazione dell'appello cautelare, l'ordinanza emessa il 24 maggio 2013 dal Tribunale di Napoli.

Con ordinanza emessa il 2 maggio 2014 il Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l'appello proposto da Nicola Cosentino.

Entrando nel dettaglio dell'ordinanza, si rileva che il tribunale ha osservato che dal coordinato disposto degli artt. 68, secondo comma, Cost. e 4, comma 1, della Legge n. 140 del 2003 emerge con chiarezza che la previsione di autorizzazioni da parte della Camera di appartenenza del parlamentare coinvolto riguarda solo l'esecuzione procedimentale dei provvedimenti giudiziari richiamati non riguardando la facoltà di emissione in capo all'Autorità Giudiziaria, ne tantomeno attribuisce all'organo parlamentare il potere di inficiarli, e ciò anche in ossequio ai principi costituzionali vigenti in materia di divisione dei poteri dello Stato, che altrimenti risulterebbero violati.

Si evidenzia altresì che il tribunale afferma che non si impone, una nuova valutazione sull'attualità della pericolosità sociale dell'indagato, rilevata la previsione normativa contenuta nell'art. 299 cod. proc. pen., e la possibilità, riconosciuta e ribadita anche in giurisprudenza, di attivare la procedura di impugnazione anche prima dell'esecuzione della misura cautelare.

I difensori del ricorrente, avverso tale Ordinanza propongono ricorso per Cassazione eccependo i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. ed elusione del contraddittorio, in ragione dell'obliterazione degli argomenti difensivi contenuti nel parere pro veritate redatto nell'interesse del ricorrente da tre accademici di diritto costituzionale;
- Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in riferimento alla carenza grafica di segni motivazionali relativi alla duplice questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa, quale non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione sul quesito giuridico in scrutinio; comunque, vizio di motivazione;
- Erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento agli artt. 4 e 5 della legge n. 140 del 2003, 111 disp. att. cod. proc. pen., 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

Secondo la difesa nel ricorso proposto si riassumono altresì i seguenti motivi:

- la carenza di disciplina normativa della vicenda in esame non risulta posta come premessa, ineludibile, del ragionamento seguito nell'ordinanza impugnata;

- le questioni relative alla natura giuridica del rigetto parlamentare della richiesta di autorizzazione e ai suoi effetti non sono state affrontate, essendosi spostata l'attenzione dai rapporti tra atto giudiziario e atto parlamentare ai rapporti tra istituzione parlamentare e autorità giudiziaria;
- nessuna attenzione è stata rivolta alla possibilità per l'autorità giudiziaria di emettere un nuovo e diverso titolo cautelare, immune dai vizi riconosciuti nel diniego parlamentare;
- la questione dell'accertamento del vizio del provvedimento cautelare è scomparsa dai criteri del ragionamento dei giudici dell'appello;
- la questione della insanabilità del vizio predetto per decorso del tempo è rimasta estranea all'ordinanza impugnata;
- la questione dello scollamento temporale tra diagnosi indiziaria e prognosi cautelare effettuate nel 2009 (o nel 2011) e successiva automatica esecuzione della misura cautelare — con le relative implicazioni di ordine costituzionale — non è stata affrontata;
- i dubbi di compatibilità costituzionale della disciplina, come ricostruita dai giudici di merito, non sono stati esaminati, nemmeno al fine di fornire una risposta in ordine alla loro manifesta infondatezza.

Per queste ragioni, i difensori del ricorrente chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, rimettendo alla Suprema Corte la valutazione delle eventuali condizioni per la sollevazione di un autonomo incidente di costituzionalità.

Conclusioni

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto, in ordine all'articolo 4 della Legge n. 140 del 2003, afferma che “sia l'effetto «sospensivo» derivante dall'autorizzazione delibanda, sia quello «inibitorio» collegato alla autorizzazione negata riguardano esclusivamente questo aspetto del provvedimento giudiziario, senza metterne minimamente in discussione i profili di autonoma validità ed efficacia”.

Tale scelta appare pienamente coerente ed in linea sia con i principi costituzionali in tema di separazione dei poteri dello Stato, sia con la stessa ratio dell'istituto previsto dall'art. 68, comma 2, Cost., posto a tutela della libertà dell'organo costituzionale di appartenenza e non già del singolo parlamentare.

Tale costruzione dell'istituto costituzionale trova autorevole riscontro nella sentenza n. 46 della Corte Costituzionale, laddove si precisa che esso riconosce ai membri delle Camere una prerogativa di natura “procedimentale”, che vige temporalmente per la sola durata del mandato. In tale ottica e con tali limiti funzionali va, quindi, chiaramente inteso anche il “vaglio” che la Camera compie nel momento in cui decide se concedere o non l'autorizzazione.

Non può, altresì, immaginarsi, in ossequio a tale principio e alla funzione della garanzia di cui al secondo comma dell'art. 68 Cost., che l'eventuale pregressa reiezione della richiesta di autorizzazione continui ad esplicare i suoi effetti inibitori anche dopo che il parlamentare abbia perso tale carica, e quindi come una sorta di anomalo privilegio personale.

Alla luce di tutto ciò sopra considerato, risulta manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, comma 2, della legge 140 del 2003, in riferimento agli art 3, 68 e 134 Cost., nella parte in cui non prevede che il rigetto della richiesta di autorizzazione alla esecuzione di un provvedimento limitativo della libertà personale di un membro del Parlamento comporti la perdita di efficacia del provvedimento medesimo, superabile solo in sede di conflitto di attribuzione e non per il solo trascorrere del tempo.

In riferimento poi alla più complessa questione di costituzionalità dell'art. 4, comma 2, della Legge 140 del 2003, riguardo agli 3, 13, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che il rigetto della richiesta di autorizzazione alla esecuzione di un provvedimento limitativo della libertà personale di un membro del Parlamento comporti, in caso di successiva perdita della qualità di parlamentare, l'obbligo, per l'organo giudiziario che ha adottato il provvedimento, di valutare, anche d'ufficio se permangono le condizioni e i presupposti che ne giustificano l'adozione, senza che del sollecito di tale verifica debba necessariamente farsi carico l'interessato, la Suprema Corte si esprime dichiarando la manifesta infondatezza, in quanto si pretenderebbe di introdurre, a beneficio esclusivo degli ex parlamentari, un adempimento officioso da parte degli organi giudiziari non previsto in alcun altro caso nell'ordinamento, neppure per situazioni lato sensu assimilabili, e a favore di nessun altro soggetto; adempimento, quindi, che, invece dal rimediare a presunti contrasti con qualche principio costituzionale, in realtà li creerebbe in riferimento proprio al principio di uguaglianza ex articolo 3 Cost.

Per quel che riguarda poi alla verifica di attualità delle esigenze cautelari, la questione stessa, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua astratta fondatezza, è, nel caso di specie, irrilevante. Difatti, lo stesso andamento della vicenda processuale oggetto di vaglio, sulla quale sono intervenuti - a più riprese - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, il Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, e la Corte di Cassazione, costituisce la dimostrazione inoppugnabile di come la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, con riguardo specifico al pericolo di reiterazione, è stata compiutamente e ripetutamente effettuata, prima e dopo il venir meno della qualità di parlamentare del ricorrente, mantenendo il pieno e incondizionato esercizio delle facoltà difensive a lui spettanti.

Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente viene rigettato con la conseguente condanna alle spese processuali.